

# PROTOCOLLO DI INTESA

tra

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

**PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI BOLOGNA**


**ANCI EMILIA-ROMAGNA**

**FORUM TERZO SETTORE EMILIA ROMAGNA**

**CGIL-CISL-UIL**

**ORGANIZZAZIONI REGIONALI DELLA  
COOPERAZIONE SOCIALE**

**PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO  
FINALIZZATE ALL'INTEGRAZIONE SOCIALE DI PERSONE INSERITE  
NELL'AMBITO DI PROGRAMMI GOVERNATIVI DI ACCOGLIENZA PER  
RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE.**



Handwritten signatures of the parties involved in the agreement, including the Region of Emilia-Romagna, the Prefecture of Bologna, ANCI Emilia-Romagna, Forum Terzo Settore Emilia Romagna, CGIL-CISL-UIL, and the Regional Organizations of Social Cooperation.

VISTI

- gli articoli 14 e ss del Codice civile recanti disposizioni sulle associazioni, fondazioni e comitati;
- il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore";
- la legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali";
- la legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";
- il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 "Regolamento recante norme di attuazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione";
- il decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25 "Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato;
- il decreto legislativo 21 febbraio 2014 n. 18 "Attuazione della direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta;
- il decreto legislativo 18 agosto 2015 n.142 "Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale";
- la legge regionale 9 dicembre 2002 n. 34 "Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo);
- la legge regionale 21 febbraio 2005 n. 12 "Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato. abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26)", così come modificata con L.R. n. 8/2012;
- legge regionale 17 luglio 2014, n. 12 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale";
- la legge regionale n. 2/2003 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- la legge regionale 24 marzo 2004 n. 5 "Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati";
- il Protocollo d'intesa in materia di richiedenti asilo e rifugiati sottoscritto il 17 giugno 2004 dalla Regione, Anci, Upi, Terzo Settore, sindacati;
- la circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione, protocollo n. 14290 del 27 novembre 2014 avente ad oggetto "attività di volontariato svolte da migranti";

 AA, [signature], [signature], [signature], [signature], [signature], [signature], [signature]

### PREMESSO CHE

- la legge regionale n. 2/2003 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" detta norme per la promozione della cittadinanza sociale, dei diritti e delle garanzie ad essa correlati; riconosce la centralità delle comunità locali ed il ruolo e la rilevanza sociale ed economica delle espressioni di autoorganizzazione della società civile in ambito sociale, con particolare riferimento alle organizzazioni di volontariato, alle cooperative sociali, alle associazioni di promozione;
- la legge regionale 5/2004 "Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati" si applica anche ai richiedenti asilo orientando le politiche regionali alla "rimozione degli ostacoli al pieno inserimento sociale, culturale e politico" ed in particolare la norma regionale intende: "individuare e rimuovere eventuali condizioni di marginalità sociale", "promuovere la comunicazione e la reciproca conoscenza tra cittadini stranieri immigrati ed italiani", "promuovere la partecipazione dei cittadini stranieri immigrati alla vita pubblica locale nell'ambito delle istituzioni del proprio territorio";
- il Programma Triennale 2014-2016 per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri della Regione Emilia-Romagna denominato "Per una comunità interculturale" (Delib. Assemblea legislativa n. 156/2014) individua i richiedenti e titolari di protezione internazionale quale target in condizione di significativa vulnerabilità e fragilità sociale e ribadisce una metodologia operativa di approccio "dal basso" nel quale gli "Enti Locali esercitino funzione di governo per la programmazione e la realizzazione di interventi attivando il coinvolgimento di una vasta gamma di attori, istituzionali e non (Enti periferici dello Stato, soggetti del Terzo settore, Scuole, imprese) puntando comunque sempre su protagonismo attivo dei stessi migranti";
- l'Intesa approvata in Conferenza Unificata in data 10 luglio 2014 definisce il sistema di accoglienza per le persone che giungono nel nostro paese nell'ambito di flussi straordinari non programmati ed individua il sistema di governance;
- la circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione, protocollo n. 14290 del 27 novembre 2014 stimola gli enti territoriali e locali a porre in essere percorsi finalizzati a superare la condizione di passività dei migranti ospitati attraverso lo svolgimento di attività di volontariato;
- il Dlgs 18 agosto 2015 n.142, ed in particolare l'art. 22-bis "Partecipazione dei richiedenti protezione internazionale ad attività di utilità sociale" richiama i Prefetti, le Regioni ed i Comuni ad adottare intese per la promozione di ogni iniziativa utile all'implementazione dell'impiego di richiedenti protezione internazionale, su base volontaria, in attività di utilità sociali in favore delle collettività;
- la DGR 1196/2015 e la successiva sottoscrizione del primo Accordo regionale di durata annuale "per la realizzazione di attività di volontariato finalizzate all'integrazione sociale di persone inserite nell'ambito di programmi governativi di accoglienza per richiedenti protezione internazionale, avvenuta il 23 settembre 2015, con Prefetture, Anci, Sindacati, Forum Terzo settore e organizzazioni della cooperazione sociale;

### CONSIDERATO CHE

- dal 2011, e con maggior intensità a partire dal 2014, l'Unione Europea e soprattutto l'Italia è stata oggetto di consistenti flussi migratori non programmati a seguito di gravi crisi umanitarie e conflitti armati che hanno continuato ad interessare vaste aree del Medio Oriente, dell'Asia e dell'Africa;



- nello specifico della regione Emilia-Romagna, fin dal 2014 si è definito e condiviso un modello diffuso di accoglienza territoriale adottando un criterio di ripartizione a garanzia di un'equa distribuzione delle accoglienze in ambito locale;
- tale approccio è stato ulteriormente sviluppato e consolidato a partire dal 1 gennaio 2017, grazie all'Accordo tra Ministero dell'Interno ed ANCI, che ha introdotto il Nuovo Piano operativo nazionale di distribuzione dei richiedenti protezione internazionale, teso a promuovere una equa distribuzione regionale, provinciale e comunale dei singoli richiedenti attraverso il coinvolgimento di tutti i Comuni;
- nelle more della definizione della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale appare di grande importanza costruire percorsi di conoscenza del contesto sociale in cui i richiedenti protezione internazionale vengano accolti anche attraverso attività e servizi resi in qualità di volontari a favore della collettività;
- la realizzazione del primo suindicato Accordo regionale del 23 settembre 2015 ha consentito l'attivazione ed il sostegno di n. 729 "patti individuali di volontariato" ed il coinvolgimento complessivo di circa 1.100 richiedenti asilo. L'Accordo ha visto inoltre il protagonismo attivo di numerose associazioni e cooperative del terzo settore in collaborazione con i Comuni e gli Enti gestori della accoglienza;
- la Regione Emilia-Romagna intende confermare il proprio impegno nella promozione di momenti di partecipazione attiva da parte dei richiedenti protezione internazionale finalizzati all'integrazione e alla socializzazione dei medesimi;
- la Prefettura di Bologna - Ufficio territoriale del Governo di Bologna, cui compete il coordinamento dei rapporti con le Prefetture a livello regionale, ha manifestato la volontà di promuovere sinergie tra tutti i soggetti interessati, anche attraverso il "Tavolo regionale di coordinamento per i flussi migratori non programmati", per favorire, coordinare e monitorare la partecipazione dei richiedenti protezione internazionale ad attività di volontariato ai sensi dell'art.22 bis del Dlgs 142/2015;
- i Comuni e le loro Unioni, rappresentati da ANCI Emilia-Romagna hanno manifestato la disponibilità a individuare servizi ed attività utili alla collettività e realizzabili attraverso attività di volontariato;
- i rappresentanti del Terzo Settore sottoscrittori del presente protocollo hanno manifestato la volontà di collaborare per il buon esito dell'iniziativa attraverso azioni per favorire il massimo coinvolgimento delle associazioni di volontariato, di promozione sociale e delle cooperative di tipo B disponibili ad accogliere i richiedenti come propri volontari;
- i rappresentanti delle OO.SS sottoscrittori del presente protocollo hanno manifestato la volontà di sostenere in ambito locale ogni iniziativa volta a una positiva integrazione dei richiedenti, anche attraverso il coinvolgimento in attività di volontariato a favore della comunità locale, nel quadro di un più generale e coordinato approccio al tema dell'accoglienza e dell'inserimento sociale dei richiedenti asilo;

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

#### Art. 1 Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo.



4

## Art. 2 Oggetto e finalità

Le parti concordano sulla necessità di attivare una reciproca collaborazione al fine di favorire la realizzazione di percorsi di accoglienza e integrazione a favore dei richiedenti protezione internazionale inseriti dalle Prefetture in strutture di accoglienza del territorio regionale gestite da soggetti individuati nell'ambito di rapporti convenzionali dalle Prefetture stesse o appartenenti al sistema SPRAR (di seguito nominati "Soggetti gestori"). Tali percorsi dovranno permettere ai richiedenti di conoscere e meglio integrarsi nel contesto sociale in cui vivono, attraverso lo svolgimento di attività di volontariato finalizzate al raggiungimento di uno scopo sociale e/o di pubblico interesse (non a fini di lucro) che consentano di acquisire e svolgere un ruolo attivo e partecipe. Pertanto tali attività dovranno inserirsi nei contesti di carattere civile, sociale, educativo, ambientale, sportivo, ricreativo e culturale, che non richiedono particolari forme di specializzazione e comunque nel rispetto delle capacità, attitudini, professionalità ed intenzioni della persona straniera.

L'attività di volontariato prestata da tali soggetti in modo personale e gratuito, non dovrà in alcun modo configurarsi come sostitutiva delle normali attività di lavoro strutturato e retribuito.

## Art. 3 Requisiti per l'attività di volontariato

Le parti concordano che le attività di volontariato di cui all'articolo 2 possono essere svolte dai cittadini stranieri, accolti dai Soggetti gestori, che:

- abbiano presentato domanda di protezione internazionale ovvero abbiano manifestato la volontà di chiedere tale protezione, nonché coloro che siano in attesa della definizione del ricorso in caso di impugnativa della decisione negativa della competente Commissione territoriale;
- abbiano sottoscritto il Patto di Volontariato (secondo il modello allegato "A" al presente Protocollo);
- abbiano richiesto, ai fini dello svolgimento delle attività oggetto del presente Protocollo, l'adesione volontaria ad un'associazione di promozione sociale, o ad un'organizzazione di volontariato o ad una cooperativa sociale di tipo B secondo le regole indicate dagli Statuti e dagli atti organizzativi interni delle stesse.

## Art. 4 Adesione

L'adesione del richiedente protezione a una associazione o ad una cooperativa sociale di tipo B è libera, volontaria e gratuita e consente l'impegno per il richiedente di rendere una o più prestazioni personali, volontarie e gratuite, individualmente o in gruppi, per il perseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale dell'organizzazione cui aderisce secondo le progettualità concordate con il Comune territorialmente competente.

## Art. 5 Modalità di attivazione e svolgimento dell'attività di volontariato

Le Prefetture provvedono a favorire la partecipazione ed il coinvolgimento dei soggetti gestori delle strutture di accoglienza di propria competenza raccordandosi in tal senso anche con i Comuni e/o le Unioni territorialmente interessate.

AA — O — SP — Jan — M — le — ly — 5 —

I Comuni e/o le Unioni, d'intesa con le associazioni di promozione sociale, le organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali di tipo B e gli organismi unitari di rappresentanza dei soggetti del Terzo Settore operanti sul territorio, individuano le attività di volontariato che possono essere svolte dai richiedenti protezione e promuovono la predisposizione di progetti da proporre ai richiedenti.

I Comuni, i soggetti gestori e le associazioni/ cooperative sociali di tipo B definiscono i propri rapporti di collaborazione attraverso la sottoscrizione di una specifica Convenzione, facendo riferimento al modello allegato B al presente Protocollo, oppure nell'ambito di Convenzioni già in essere che rispondono pienamente ai principi, ai criteri e agli obiettivi del presente Protocollo. Della avvenuta stipulazione di dette Convenzioni viene informata la Prefettura ed il Comune capofila dell'ambito distrettuale competente.

Ai richiedenti coinvolti nell'attività di volontariato dovranno essere assicurati, senza alcun onere né a carico del Ministero dell'Interno/Prefetture, né dei diretti interessati né dei soggetti gestori delle strutture di accoglienza:

- la formazione necessaria affinché possano svolgere le attività previste;
- un'adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni;
- eventuali strumenti, attrezzature e dispositivi di protezione individuale per l'esercizio delle attività previste.

Al fine di facilitare l'attività di volontariato del richiedente, ulteriori modalità di sostegno possono essere definite a livello locale senza alcun onere né a carico del Ministero dell'Interno/Prefetture, né dei diretti interessati né dei soggetti gestori delle strutture di accoglienza.

#### Art. 6 Impegni delle parti

Oltre a quanto già previsto negli articoli precedenti, le parti sottoscrittrici si impegnano a dare attuazione al presente protocollo secondo le seguenti modalità.

La Regione, i Comuni, le associazioni/cooperative sociali di tipo B e i soggetti gestori delle attività di accoglienza – anche attraverso le proprie organizzazioni rappresentative - si impegnano a favorire la reciproca collaborazione e a promuovere il coinvolgimento di altre istituzioni e/o altre associazioni per la realizzazione degli obiettivi del presente Protocollo.

I soggetti gestori delle strutture di accoglienza individuano e comunicano a Prefetture e Comune il nominativo di un referente per il coordinamento delle attività di cui al presente Protocollo. Si impegnano altresì, con l'ausilio dei mediatori linguistico-culturali, ad informare i richiedenti ospitati presso le proprie strutture e a raccogliere le adesioni delle persone disponibili a svolgere attività di volontariato; garantiscono la formazione linguistica di base e collaborano con le organizzazioni promotrici dei progetti di volontariato nello svolgimento delle attività di tipo formativo.

Le associazioni/cooperative sociali di tipo B si impegnano altresì ad attivarsi per lo svolgimento delle attività di volontariato ed in particolare ad assicurare ai richiedenti coinvolti quanto previsto dall'articolo 5, ultimo capoverso. Detti soggetti garantiscono inoltre la presenza di un referente che affianchi e coordini i soggetti volontari nelle attività previste, nonché curi la verifica costante delle attività.

AA       

#### Art. 7

#### Coordinamento, monitoraggio e promozione delle attività

Il monitoraggio e la verifica dell'attuazione del presente protocollo, nonché il confronto e lo scambio di informazioni per la promozione di strategie di intervento congiunte e la valorizzazione di buone prassi sono svolte nell'ambito del "Tavolo regionale di coordinamento per i flussi migratori non programmati" operante in attuazione del D.M. 9225 del 17/10/2014. I soggetti firmatari del presente protocollo vengono informati dell'attività di monitoraggio e verifica operata dal Tavolo e a tal fine possono essere invitati a parteciparvi.

Regione ed Anci Emilia-Romagna esercitano una funzione operativa di monitoraggio delle attività realizzate a seguito del presente Protocollo.

La governance a livello territoriale del presente Protocollo verrà attuata attraverso un'azione di coordinamento e monitoraggio del Comitato di Distretto e con la partecipazione dei soggetti firmatari del presente Protocollo.

La Prefettura, la Regione e i Comuni potranno in ogni caso assumere ogni iniziativa finalizzata al monitoraggio e alla corretta applicazione del presente atto.

#### Art. 8

#### Impegni finanziari

Le risorse finanziarie connesse all'attuazione delle attività di volontariato oggetto del presente Protocollo sono previste nell'importo massimo di euro 100.000.

Tale importo sarà erogato dalla Regione Emilia-Romagna, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, a titolo di contributo forfettario alle spese specificate all'articolo 5 ultimo capoverso, con particolare riferimento al pagamento delle assicurazioni, nella misura massima di euro 50,00 per ogni richiedente, ai Comuni che hanno avviato nel periodo 1/01/2017-31/12/2018 attività di volontariato rivolto ai richiedenti protezione internazionale.

L'impegno e l'erogazione delle risorse da parte della Regione avverrà a seguito dell'attestazione da parte del Comune del numero di beneficiari, dell'avvio dei progetti individuali e della sottoscrizione dei singoli Patti di volontariato, corredata da relativa Convenzione, e sono comunque subordinati al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia.

La documentazione di cui sopra dovrà essere trasmessa in formato digitale alla casella di posta elettronica certificata [segrspa@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:segrspa@postacert.regione.emilia-romagna.it)

#### Art. 9

#### Durata

La durata del Protocollo è stabilita fino al 31/12/2018, ferma restando la possibilità di rinnovo da definirsi concordemente tra le parti.

#### Art. 10

#### Modifiche e integrazioni

Eventuali modifiche al presente protocollo dovranno essere concordate tra le parti sottoscrittrici attraverso l'approvazione e la sottoscrizione di un successivo atto integrativo.





Bologna, 10/10/2017

A.G.C.I. Emilia Romagna

Enrico Lee

Forum Terzo settore Emilia-Romagna

L. Pierastelli

CONFCOOPERATIVE Emilia-Romagna

Luca Agosti

LEGACOOP Emilia-Romagna

Massimo ABB

UIL

Carlo...

CISL

[Signature]

CGIL

Giuseppe Prodi

ANCI Emilia-Romagna

Fulvio...

Regione Emilia-Romagna

Esposito...

Prefettura di Bologna

Mattia...